



Cod. H20/H28D/P2
Cod. PF/ac
Circolare n. 97

CNAPPC
Prot.: 0000908
Data: 25/11/2011
Uscita

- Ai Signori Componenti la Delegazione Consultiva a base Regionale
 - Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
 - Alle Federazioni e Consulte Regionali
- LORO SEDI**

OGGETTO: **Riforma delle Professioni.**

Si trasmette, in allegato, per conto dell'Ufficio di Presidenza della Conferenza degli Ordini, il quadro di raffronto dei documenti presentati dagli Ordini e dalle Federazioni in merito alla Riforma delle Professioni, aggiornato nel corso della Conferenza di Padova e degli incontri della Delegazione Consultiva.

E' gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Il Presidente
del Dipartimento Interni
(arch. Pasquale Felicetti)

Il Consigliere Segretario
(arch. Franco Frison)

Il Presidente
(arch. Leopoldo Freyrie)

TEMI	LIGURIA	FRIULI V. GIULIA	RAVENNA	TOSCANA	VENETO	VARESE
<p>1 – FEDERALISMO a. Il processo federalista rende necessario un riconoscimento istituzionale del ruolo di Federazioni e Consulte, senza alterare le potestà ordinarie provinciali? (tenendo conto che il processo di abolizione delle province comporterà anni, semmai si farà) b. Se sì, quale il ruolo riconosciuto nell'ordinamento? La rappresentanza "politica" nei confronti delle Regioni (o province a statuto speciale)?</p>	<p>La Federazione potrebbe diventare un organo sovraordinato, che consenta di accorpate funzioni in una logica di economicità ed efficacia mantenendo la specifica sovranità degli Ordini Provinciali.</p>	<p>Riteniamo che l'esigenza di costruire Federazioni o Consulte giustifichi già con l'effettiva attuazione del regionalismo statuito dalla Carta costituzionale, prima ancora che sulla base delle istanze federaliste successivamente sopravvenute e finora attuate – a dire il vero – con modalità incerte e finanche incongrue e deleterie. L'autonomia delle rappresentanze ordinarie provinciali è un valore da preservare. Nel ricorso al livello regionale ravvisiamo l'opportunità di realizzare significative interazioni e notevoli economie di scala sia nell'amministrazione finanziaria che nell'organizzazione di tutte le attività istituzionali che possono essere condivise dagli ordini provinciali aderenti alle federazioni o consulte.</p>	<p>Si è totalmente contrari all'istituzionalizzazione di rappresentanze regionali in aggiunta agli Ordini Provinciali. Nel caso alcuni Ordini provinciali decidessero di riunirsi in federazioni consulte ecc., tali associazioni devono mantenere il carattere di associazioni volontarie. Si ritiene inutile ed economicamente gravoso per gli iscritti dotarsi di sovrastrutture regionali al solo scopo di dialogare con le regioni. Il coordinamento fra Ordini provinciali, e non solo appartenente alla stessa regione, è possibile anche attraverso una rete di comunicazione.</p>	<p>Occorre evidentemente istituire un livello regionale ordinistico, che nel rispetto delle prerogative degli ordini provinciali possa e sappia dialogare con il governo regionale e con le varie istituzioni amministrative sovraprovinciali, anche private (Confindustria, Federconsumatori, Confedilizia, ...).</p>	<p>L'attuale organizzazione ordinistica è fondata sugli Ordini territoriali (provinciali per gli architetti) i quali esprimono un Consiglio Nazionale che, oltre a svolgere i compiti ad esso assegnati dalla legge, svolge funzioni di raccordo interno e di rappresentanza istituzionale in ambito nazionale e internazionale. La F.O.A.V. ritiene essenziale che tale articolazione venga mantenuta, confermando l'autonomia degli Ordini provinciali, prevedendo peraltro che gli stessi si dotino di strutture di raccordo anche regionali oltre che nazionali, istituzionalizzate, con un ruolo consultivo circa l'attività normativa e amministrativa Regionale, nonché politico di rappresentanza degli Ordini provinciali nei confronti della Regione</p>	<p>L'Ordine di Varese è favorevole al mantenimento della dimensione territoriale provinciale degli Ordini per la capacità, di questa, nel garantire un adeguato radicamento al territorio.</p>
<p>2 – DEONTOLOGIA a. Le norme deontologiche vanno adeguate alla nuova norma (formazione continua, assicurazione, ecc); per il resto debbono rimanere come sono o vanno adeguate per garantire una maggiore protezione dell'utente o dell'ambiente? b. Le norme deontologiche devono essere uguali per le professioni affini? c. Come possiamo adeguare le norme deontologiche alle crescenti responsabilità di funzioni di certificatori sussidiari allo Stato?</p>	<p>a. Le norme vanno aggiornate con finalità di maggior tutela dell'interesse pubblico. b. La differenziazione delle norme non dovrebbe costituire discriminazione fra una professione e l'altra garantendo uniformità di comportamento per ciò che riguarda i principi generali. Le norme possono essere simili ma non necessariamente identiche per gli aspetti di dettaglio delle singole categorie. c. E' opportuno che i rapporti sanzionatori siano omogenei in tutta Italia. Si dovrebbe affrontare con il legislatore un discorso più ampio nel merito della riduzione delle responsabilità attribuibili all'iscritto nella qualità di certificatore sussidiario.</p>	<p>a. Qualora la nuova norma ordinamentale disponga obblighi professionali inediti o diversificati rispetto al previgente ordinamento ci pare ovvio ravvisare la necessità di por mano ad un susseguente adeguamento delle norme di deontologia. b. Riteniamo sia opportuno uniformare gli obblighi deontologici che riguardino aspetti e comportamenti effettivamente comuni all'esercizio delle professioni tecniche (ad esempio: contrattazione preliminare dell'incarico, rapporti tra colleghi, rapporti con la p.a., compatibilità, conflitti di interessi, ecc.)</p>	<p>a) Le norme deontologiche vanno necessariamente riviste, non solo per adeguarsi all'obbligo della formazione e dell'assicurazione (peraltro tali norme sono già inserite all'interno del nostro codice) ma per esercitare il ruolo di tutela che l'Ordine deve svolgere nei confronti della società, dell'ambiente, dell'architettura e della professione. Il codice dovrà essere integrato ed ampliato, re-introducendo tutte quelle norme da rispettare come doveri civili. I principi etici devono essere la base fondante della professione. (es.:la non ammissibilità alle cariche Ordinarie dei professionisti che abbiano subito processi disciplinari o siano indagati dalla magistratura). Devono necessariamente essere introdotte norme di controllo per le responsabilità professionali in caso di società di capitale. Si ritiene inoltre necessario una omogeneità nazionale di applicazione del Codice e delle conseguenti azioni sanzionatorie. Deve essere re-istituita l'obbligatorietà di iscrizione all'Albo di tutti gli architetti dipendenti pubblici e privati, al fine di una maggiore tutela della società e per una questione di parità etica fra dipendenti e liberi professionisti. b) Ogni professione ha la propria specificità e quindi un proprio codice. Non si ritiene opportuno creare ambiguità di concetti come quello di "professione affine". c) Valgono le risposte dei punti precedenti.</p>	<p>Occorre sottolineare con forza la necessità di rivedere il nostro Codice deontologico con un lavoro che deve coinvolgere la Delegazione Consultiva a base regionale e la Conferenza degli Ordini. In particolare sui temi della pubblicità segnaliamo le problematiche già emerse ed evidenziate al CNAPPC relative ad un utilizzo non sempre corretto della rete.</p>	<p>La F.O.A.V. concorda in merito all'opportunità di adeguare le norme deontologiche per garantire una maggior protezione dell'interesse pubblico connesso all'esercizio della professione, della committenza, dell'ambiente, ma anche del corretto rapporto tra colleghi. E' auspicabile la formulazione di norme deontologiche unitarie per le professioni dell'area tecnica, pur nella consapevolezza delle oggettive difficoltà derivanti da consolidate consuetudini e dello spirito di autonomia che caratterizza le singole professioni. Rientrando nel criterio di qualificazione e competenza dell'architetto le funzioni di "certificatori sussidiari" non si ravvisa la necessità di integrare la norma deontologica su questo specifico aspetto.</p>	<p>Le Norme deontologiche ed i Capitoli prestazionali sono la "carta costituzionale" degli architetti cui, l'Ordinamento, funge da impalcatura legislativa. In passato abbiamo puntualmente dettagliato la presenza nelle Norme e nei Capitoli recentemente emanati dal CNAPPC di numerose inesattezze, criticità e, persino, dubbi di legittimità. Riteniamo che, immediatamente d'appresso alle risposte che ci vengono urgentemente chieste dal Governo, ci si debba subito collegialmente impegnare nella revisione e correzione degli strumenti costitutivi che sono, come ha ben ricordato in premessa il Presidente Freyrie, materia di nostra esclusiva competenza.</p>

TEMI	LIGURIA	FRIULI V. GIULIA	RAVENNA	TOSCANA	VENETO	VARESE
<p>3 – ORDINAMENTO Oltre a quelle previste dalla riforma, quali sono le attribuzioni di funzioni agli ordini che vanno integrate, sulla base di ciò che realmente già fanno?</p>	<p>Formazione; attività di promozione e valorizzazione dell'Architettura</p>	<p>L'attuale natura di ente di diritto pubblico non economico dovrebbe essere in qualche modo superata per darci, quanto meno, la possibilità di scaricare l'IVA, ma soprattutto per consentirci la gestione diretta di tutte le attività che allo stato attuale debbono necessariamente essere affidate a soggetti terzi o trattate con forme più o meno ineleganti di "escamotage".</p>	<p>Vanno esplicitate e riaffermate le funzioni istituzionali previste dalle leggi; contestualmente vanno elencate ed ordinate quelle successivamente aggiuntesi legate alla promozione della cultura professionale che deve sfociare nella formazione professionale permanente (es.: compartecipazioni ad iniziative con soggetti diversi, pubblici o privati). Sarebbe opportuno rivedere la natura di ente non economico al fine di agevolare la gestione delle attività senza dover ricorrere a terzi o alla creazione di strutture parallele all'Ordine.</p>	<p>La riforma può essere un'occasione per andare verso una implementazione riconosciuta dei compiti istituzionali degli Ordini con attività che di fatto svolgono da anni (rappresentanza, confronto con le PA, iniziative culturali, formazione professionale), sempre nel rispetto del ruolo terzo che abbiamo costruito nel tempo e che le leggi ci riconoscono.</p>	<p>La F.O.A.V. ritiene fondamentale che la riforma ampli le competenze e funzioni del sistema ordinistico per affermare il suo ruolo centrale di tutela e garanzia dell'interesse pubblico connesso all'esercizio professionale correlato, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - investire in qualità; - investire in nuove competenze, - investire in innovazione; <p>utilizzando i seguenti strumenti:</p> <p>a) Aggiornamento professionale continuo, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisizione di crediti formativi organizzata e gestita dagli Ordini professionali, con criteri, contenuti e modalità omogenei da definire dal Consiglio Nazionale di concerto con la Conferenza degli Ordini - estensione delle politiche nazionali e regionali di contributi economici a sostegno dell'investimento in aggiornamento professionale continuo anche alle professioni intellettuali, al pari delle altre categorie economiche; <p>b) Innovazione mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - meccanismi che favoriscano la crescita dimensionale delle attività esistenti attraverso strumenti finanziari che supportino gli investimenti in nuovi studi, esigenza che concerne non solo aspetti dimensionali, ma anche dotazionali; - meccanismi che favoriscano un crescente processo di networking tra professionisti: reti e/o società professionali/interprofessionali che integrino competenze distinte, indispensabili per competere sul mercato internazionale. <p>Il nuovo ordinamento dovrebbe inoltre assegnare all'Ordine anche i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la promozione di iniziative per lo svolgimento di attività di interesse generale nel settore socio-economico-culturale della professione; - l'esperimento, su richiesta, del tentativo di conciliazione fra gli iscritti e i committenti. 	
<p>4 – ESAME DI STATO Mantenendo salva la potestà del MIUR sull'esame di Stato, per garantire la terzietà dobbiamo proporre che i Commissari dell'Ordine debbano provenire da una provincia o regione diversa? Il costo sarebbe sostenibile?</p>	<p>La proposta non ci sembra determinante.</p>	<p>La terzietà dei Commissari degli Ordini fa capo alla loro estrazione ordinistica e, in tal senso, all'autonomia rispetto dalle logiche dell'ambiente universitario. Poco conta la loro provenienza territoriale. Quanto alla sostenibilità dei costi, il quesito andrebbe girato al MIUR, dato che attualmente li sostiene.</p> <p>Dovremmo più coraggiosamente denunciare la totale inefficacia dell'attuale impostazione. Rimane il problema di una riforma sostanziale dell'esame al fine di renderlo effettivamente professionalizzante.</p> <p>In tal senso l'esame di Stato dovrebbe concludere il periodo di tirocinio anziché anticiparlo. L'esame, infatti, non dovrebbe verte sulle materie apprese per il conseguimento della laurea bensì, come avviene nella tradizione anglosassone, su ciò che si è appreso in sede di tirocinio ai fini dell'avvio alla professione.</p>	<p>Prima di tutto bisognerebbe riflettere sulla inutilità dell'Esame di Stato così come è strutturato dalle norme vigenti. Nel caso si voglia mantenere l'Esame di Stato obbligatorio per l'accesso alla professione, esso deve necessariamente essere riformato ed, almeno, essere posto al termine di un periodo di tirocinio della durata consona a quelle europee. In generale il ruolo dei rappresentanti degli Ordini professionali dovrebbe essere paritetico a quello degli altri Commissari. Pur mantenendo la potestà del MIUR il Consiglio Nazionale dovrebbe garantire attraverso gli Ordini Provinciali l'adeguata preparazione all'inserimento nel mondo professionale. La questione della terzietà non dipende certamente dalla territorialità. I Commissari possono essere sorteggiati, a livello nazionale, tra i Presidenti degli Ordini provinciali e rimborsati dal Consiglio Nazionale cui spetta la nomina.</p>		<p>La F.O.A.V. ritiene che l'Esame di Stato vada riformato non tanto con riferimento alla composizione delle Commissioni e alla loro provenienza, ma bensì sotto il profilo sostanziale, partendo dalle valutazioni emerse in Delegazione e Conferenza in materia di formazione ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la formazione universitaria non è professionalizzante; - il livello di conoscenza professionale da parte di chi sostiene l'Esame di Stato è di norma particolarmente scadente. Va ricercata una concreta interlocuzione nazionale e territoriale Ordini-Università, anche intervenendo sui piani di studio. <p>E' di tutta evidenza in questa situazione di formazione universitaria sostanzialmente di natura culturale, non professionalizzante, la necessità di un tirocinio propedeutico all'Esame di Stato e quindi di un Esame di Stato incentrato sulla verifica e valutazione dell'esperienza di tirocinio, oltre alla verifica oggettiva del processo delle conoscenze e delle attitudini necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale, norme deontologiche comprese.</p>	

TEMI	LIGURIA	FRIULI V. GIULIA	RAVENNA	TOSCANA	VENETO	VARESE
<p>5 – SOCIETA' PROFESSIONALI</p> <p>a. Le società professionali debbono essere aperte a professioni diverse? b. Devono poter vedere l'apporto di capitale "esterno"? Se sì, purché in minoranza? O invece il "conferimento" deve essere di mero lavoro (opportunità, clienti) e non di denaro?</p>	<p>a. si b. sì, ma in misura minoritaria</p>	<p>a. Riteniamo che l'interdisciplinarietà costituisca un passaggio obbligato per una riorganizzazione del lavoro professionale che sia al passo con i tempi. E' peraltro evidente che pure a tale riguardo, e fors'anche a maggior ragione, si ripropone il tema irrisolto di una chiara delimitazione delle competenze. b. Non siamo pregiudizialmente contrari all'apporto di capitale "esterno", e in qualunque modalità si vogliono ipotizzare i termini - ma non tutti gli effetti - del "conferimento". Il vero nodo da sciogliere, infatti, è quello della responsabilità professionale in riferimento tanto all'autonomia intellettuale che agli obblighi deontologici: ne consegue l'assoluta rilevanza della titolarità effettiva delle prospettate forme societarie, in quota necessariamente maggioritaria. La titolarità dell'esercizio professionale in forma societaria dovrebbe perciò rimanere in ogni caso in capo alla persona ed essere attribuita ai soli componenti professionali dell'aggregazione, tramite una inequivoca individuazione dei rispettivi ruoli ricoperti; un tanto pure nell'ipotesi di iscrizione delle aggregazioni societarie - come tali - in sezioni dedicate dell'Albo. Peraltro, anche rispetto alla situazione presente si avverte l'esigenza di porre un limite, nei limiti del possibile, all'increscioso fenomeno dei "prestanome", ossia - comunque li si definisca - dei soggetti professionali supinamente asserviti alla logica meramente mercantile delle società da cui dipendono.</p>	<p>Le società possono essere aperte a diverse professioni purché vengano definite in maniera chiara ed inequivocabile le diverse competenze professionali ed i limiti dei diversi campi di azione. b) Fermo restando che l'apporto di capitale "esterno" può essere causa di problemi di dipendenza o sudditanza, si ritiene che esso possa essere ammissibile se definite preliminarmente e chiaramente le responsabilità professionali riferite al codice deontologico. Pertanto è assolutamente necessario ampliare il testo del codice con articoli chiaramente identificabili mirati ad impedire e sanzionare esemplarmente quei generi di comportamento identificabili come perdita di autonomia e indipendenza intellettuale da parte del professionista responsabile.</p>	<p>Siamo consapevoli che per rimanere a pieno titolo nel mondo del lavoro e affrontare con capacità organizzativa le nuove sfide ed esigenze del mercato occorre una diversa strutturazione dei nostri studi, e che inevitabilmente i capitali possono facilitare questo percorso di adeguamento. L'eventuale socio di capitale non può prevalere negli aspetti decisionali - professionali, e tale principio potrà essere preservato esclusivamente con limitazioni di carattere legale societario. Tra queste una forma che impedisca la maggioranza delle partecipazioni dei soci non professionisti. La società professionale dovrebbe rispondere comunque a questi requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riconducibilità della società al riferimento normativo deontologico professionale degli appartenenti, sistema di accesso al credito agevolato; • sistemi di detrazioni fiscali più ampio; • rispetto della formazione; • rispetto dell'obbligo assicurativo. 	<p>Considerata la modestissima consistenza media degli studi professionali, in generale, e degli architetti in particolare, la F.O.A.V. ritiene indispensabile favorire le aggregazioni onde poter raggiungere dimensioni più competitive. Uno degli strumenti essenziali per competere consiste nel permettere l'esercizio dell'attività professionale intellettuale in forma societaria, anche interprofessionale per integrare competenze distinte. Al fine però di garantire la personalità della prestazione e la conseguente personalità della responsabilità, evitando tassativamente l'assimilazione dell'attività professionale alle attività di impresa, la F.O.A.V. ritiene essenziale l'apposizione di precisi limiti all'eventuale ingresso di soci di capitale ed inoltre che i soci iscritti agli albi debbano detenere il controllo economico e giuridico delle società esercenti attività professionali e che solo ai soci professionisti debba essere riservata la composizione degli organi di gestione. Occorre anche prevedere, a giudizio della F.O.A.V.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che la società possa esercitare attività professionale solo attraverso i soci in possesso dei requisiti per svolgere la specifica attività richiesta; - che la responsabilità per lo svolgimento dell'attività professionale sia comunque in capo al professionista che la svolge. 	
<p>6 – DIPENDENTI</p> <p>Tenuto conto che alcuni dei principi della norma difficilmente possono essere applicati ai dipendenti (pubblici o privati) ritieni che all'interno dell'Albo la differenza debba essere segnalata con due capitoli diversi? Se sì, nel caso di dipendenti part-time che fanno anche la libera professione, vale la prevalenza del lavoro effettivamente svolto?</p>	<p>No. Semmai andrebbe regolamentata in maniera differente l'attività professionale esterna all'Ente dei dipendenti pubblici e dei docenti universitari: <i>per i dipendenti pubblici o i docenti non dovrebbe essere consentita l'iscrizione all'Ordine e quindi l'attività professionale, se non interna all'Ente stesso.</i></p>	<p>L'ipotesi di distinguere la posizione dei professionisti dipendenti (sia pubblici che privati) nell'ambito Albo, e di dare quindi luogo a differenziate regolazioni dell'esercizio professionale, oltre a rischiare di corrispondere ad un intento velatamente vessatorio nei confronti del lavoro dipendente, di fatto creerebbe più problemi di quanti ne potrebbe risolvere. Il dipendente pubblico, in particolare, risponde a prerogative ed obblighi di legge che sono espressamente normati da puntuali disposizioni, ancorché non sempre esaustive o pienamente coerenti all'originaria regolazione dell'ordinamento professionale. A quest'ultimo riguardo un esempio eclatante è la sopravvenuta decadenza dell'obbligo di iscrizione all'Albo per i dipendenti che esercitano atti professionali per conto della Pubblica Amministrazione, ancorché sia fatta salva - in sede di concorso per l'assunzione - la dimostrazione di possesso dei titoli per l'abilitazione all'esercizio. L'esempio appena riportato rappresenta una situazione di oggettiva disparità di trattamento, che pensiamo sia il caso di attenuare piuttosto che di esaltare con ulteriori disposizioni; un tanto, nella considerazione che sia l'etica che l'autonomia intellettuale dell'esercizio della professione debbano essere garantite e rispettate per e da tutti i Colleghi, nessuno escluso,</p>	<p>Non si ritiene che debbano essere istituite diverse sezioni dell'Albo destinate ai dipendenti, pubblici o privati. Come già affermato al punto 2 <i>Deontologia</i>, si ritiene necessario l'obbligo di iscrizione all'Albo per tutti coloro che esercitano la professione di architetto, cioè tutti coloro che come liberi professionisti o dipendenti agiscono a qualsiasi scala sulla trasformazione del territorio. A tale proposito l'iscrizione dei dipendenti diventa di assoluta importanza per verificarne il corretto comportamento e rispetto della norma nazionale ogni qualvolta si trovino ad esercitare prestazioni professionali esterne al proprio incarico (es: redazioni di progetti, di strumenti urbanistici di consulenze urbanistiche da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; incarichi a contratto presso le università da parte dei Soprintendenti e dei funzionari delle Soprintendenze, ecc). Ciò infatti implicherebbe per coloro che si trovassero nella situazione di "doppio lavoro" a dover rispettare le doppia</p>		<p>La F.O.A.V., ritenendo che l'esercizio della professione sia fondato e ordinato sull'autonomia del giudizio intellettuale e tecnico del professionista, indipendentemente dalla condizione in cui esercita la professione, non ravvede la difficoltà ad applicare i principi delle norme al professionista dipendente, che comunque deve soggiacere al controllo deontologico come tutti gli iscritti all'Albo (iscrizione che dovrebbe essere obbligatoria per tutti coloro che esercitano la professione nelle P.A.) e quindi la necessità di una differenziazione nell'Albo. Non si ritiene quantificabile, nel caso di dipendenti part-time, la prevalenza della tipologia di lavoro effettivamente svolto.</p>	

TEMI	LIGURIA	FRIULI V. GIULIA	RAVENNA	TOSCANA	VENETO	VARESE
		<p>indistintamente per tutte le condizioni lavorative. Riteniamo, semmai, che il problema da risolvere sia un'altro: poter riconoscere con chiarezza – e quindi contrastare con efficacia - eventuali situazioni di conflitto di interesse rispetto alla correttezza dell'esercizio professionale; (esempi: esercizio professionale concomitante con l'esercizio di attività commerciali, di intermediazione o d'impresa, potenzialmente o inevitabilmente conflittuali con la deontologia; tangenti sulle forniture in sede di preventivazione o direzione dei lavori; interessi privati in atti d'ufficio, ecc.).</p>	<p>norma e per gli Ordini costituirebbe la possibilità controllare la corretta modalità dell'assunzione dell'incarico esterno.</p>			
<p>7 – FORMAZIONE CONTINUA a. La formazione continua e permanente deve prevedere delle eccezioni (es. per i giovani nei primi tre anni di professione, per gli iscritti che hanno più di 30 anni di iscrizione, per le neomamme)? b. I costi della formazione debbono essere deducibili fiscalmente e in sede previdenziale? c. Il non raggiungimento dei crediti formativi per tre anni consecutivi comporta la sospensione dall'Albo fino al raggiungimento dei crediti? d. I colleghi dipendenti ricadono nell'obbligo? Se sì i costi sono a carico dell'iscritto o viceversa della società o Ente? e. Le abilitazioni obbligatorie (sicurezza, antincendio, energetica) danno crediti formativi?</p>	<p>a. Sì, con forme di recupero differite. b. Sì c. Sì d. Vedi punto 6.a e. Sì, con necessità di approfondimento degli altri crediti formativi</p>	<p>a. Riteniamo concordemente che per definire le acquisizioni di saperi effettuate nel periodo dell'esercizio professionale l'espressione più appropriata sia quella mutuabile dal modello anglosassone, ossia quella di: “sviluppo professionale continuato”. La ripresentiamo pertanto all'attenzione della Conferenza Nazionale OAPPC e proponiamo di adottarla in via definitiva, nella convinzione che il termine “formazione” attenga strettamente al percorso effettuato ai fini del conseguimento della laurea; ci rendiamo conto che l'accreditamento dell'offerta di “sviluppo professionale continuato” richiede una uniformità di valutazioni che pertanto non può che competere al Consiglio Nazionale, nè può essere decentrata ai livelli regionali e provinciali. Ciò non toglie che per il trattamento o la produzione dell'offerta potrà rendersi strategica la collaborazione a rete fra tali livelli ed il Consiglio nazionale, a condizioni predeterminate e fatto salvo il controllo qualitativo in capo a quest'ultimo. Auspichiamo che, nelle more di una compiuta legiferazione in materia di “sviluppo professionale continuato”, che comporta un percorso tuttora imprevedibile (e tutt'altro che certo), l'Ordine nazionale possa tentare di anticipare un periodo di sperimentazione, ricorrendo ad una regolamentazione provvisoria che consenta, in forma prudentiale ed aperta (ossia non immediatamente cogente), di individuare gradualmente le criticità per la messa a punto del sistema e di approfondire al contempo la conoscenza di modelli già positivamente collaudati all'estero o in alcuni territori del Paese. Per contro, siamo anche consapevoli del limite che purtroppo frappone la presente scarsità di risorse. In linea di principio pensiamo che non debbano sussistere eccezioni all'obbligo formativo, fatte salve le sole cause di impedimento oggettivo, che ovviamente dovrebbero essere chiaramente individuate e puntualmente disciplinate dalla regolamentazione in materia, in analogia e in coerenza con il diritto del lavoro (maternità, ma anche paternità; malattia; incidenti, ecc.). In particolare, riteniamo che la maggiore o</p>	<p>Premesso che la formazione continua va intesa secondo i principi del Continued Professional Development (CPD): a) No; non deve prevedere eccezioni. Deve però essere organizzata in modo tale da poter prevedere un eventuale recupero nel periodo definito per l'acquisizione dei crediti (es.: X crediti formativi in X anni). b) I costi della formazione devono essere deducibili sia fiscalmente che in sede previdenziale. c) Fermo restando il principio sanzionatorio alla base della formazione, tale eventualità potrà essere definita solo quando il sistema sarà a regime. d) Anche i dipendenti, pubblici e privati, ricadono nell'obbligo della formazione assumendosi personalmente gli oneri che saranno poi deducibili. e) Sì, anche se è difficile definire i crediti a posteriori.</p>	<p>L'obbligatorietà della formazione permanente presuppone una serie di principi applicativi che possono essere così riassunti: · a fronte dell'obbligatorietà, istituire un sistema premiale (visibilità delle qualifiche); · garantire uniformità e qualità a livello nazionale attraverso l'impegno diretto del CNAPPC al quale affidare compiti di coordinamento e validazione; · individuare parametri che consentano la misurabilità dei livelli qualitativi attesi e conseguiti dagli eventi formativi; · introdurre una formazione basata su temi comuni a tutti i professionisti iscritti ma articolata secondo i profili individuali di attività prevalente ed all'appartenenza a specifiche sezioni/settori dell'Albo; · rendere la formazione aperta a formule e modalità innovative (formazione a distanza, attività ordinarie, attività di tutoraggio, validazione delle prestazioni, ecc.) · promuovere l'impegno diretto da parte del sistema ordinistico (con particolare riferimento al livello regionale) al fine di rendere economicamente meno gravoso l'assolvimento degli obblighi formativi da parte degli iscritti; · adottare meccanismi di monitoraggio e misurazione degli effetti e degli obiettivi conseguiti, · incentivare le aggregazioni regionali degli ordini quali interlocutori omologhi con i corrispondenti livelli amministrativi (accreditamento centri formativi, accesso ai finanziamenti pubblici, strutturazione centri di servizio per ordini provinciali); · definizione rapporti con le Regioni e attivazione delle procedure per l'accreditamento come Agenzia Formativa delle Federazioni.</p>	<p>Le parole chiave che disegnano il futuro delle professioni intellettuali sono “competenza-competitività-innovazione”. Investire in nuove competenze significa aggiornamento professionale continuo, sviluppo di saperi complessi e saperi emergenti in linea con le esigenze di un sistema sociale ed economico dinamico e sempre più internazionalizzato; l'aggiornamento professionale gioca un ruolo decisivo, non solo a sostegno dei processi di qualificazione all'interno dei settori di intervento “tradizionali” delle professioni intellettuali, ma anche e soprattutto nell'ambito dei settori “emergenti”; in particolare, tra i professionisti più giovani, lo sviluppo professionale viene percepito come leva strategica per l'accrescimento della propria specifica individualità professionale e come strumento in grado di aprire nuove prospettive di lavoro. Il continuo aggiornamento professionale naturalmente ha costi economici, di tempo e organizzativi, che diversamente dai nostri competitori nel mercato dei servizi, gravano interamente sulla spalla dei professionisti. Questi, per non uscire dal mercato e garantire la qualità della prestazione, devono mantenersi aggiornati e preparati; pertanto devono essere destinatari di una politica di incentivi a sostegno che consenta l'investimento in aggiornamento professionale, al pari degli altri soggetti economici. In questa logica, partendo dal presupposto che l'aggiornamento professionale è una occasione di crescita professionale, esso dovrebbe coinvolgere in primis, proprio i giovani, acclarato che la formazione universitaria non è professionalizzante. In merito ai costi, l'aggiornamento professionale deve rappresentare una grande occasione per migliorare la competitività nel mercato del lavoro e non un business per gli enti di formazione e tantomeno per il sistema ordinistico. Va quindi sviluppato anche l'aggiornamento a distanza, mediante la predisposizione di una piattaforma che parte dal C.N.A.P.P.C., garantendo qualità superiore a costi ridotti ai minimi termini anche per favorirne l'accesso agli Ordini più piccoli, con limitate risorse umane ed economiche e superare la concorrenza degli enti di formazione. E' di tutta evidenza che i costi dell'aggiornamento professionale devono essere fiscalmente deducibili. Premessa la necessità di un periodo sperimentale di due-tre anni, l'obbligatorietà per legge dell'aggiornamento professionale, non può prescindere da un sistema sanzionatorio sotto il profilo deontologico, da tarare nel corso del periodo sperimentale, ferma restando l'opportunità di introdurre contestualmente criteri premiali incentivanti la partecipazione. Premesso che la maggior parte dei pubblici dipendenti partecipa sistematicamente a corsi di aggiornamento professionale con onere a carico della pubblica amministrazione di riferimento, la F.O.A.V. ritiene che l'estensione dell'obbligatorietà ai pubblici dipendenti dovrebbe essere accompagnata dall'obbligatorietà di iscrizione all'Albo. Si ritiene che le abilitazioni obbligatorie (sicurezza, antincendio, ecc.) non possano essere sostitutive dell'aggiornamento professionale.</p>	

TEMI	LIGURIA	FRIULI V. GIULIA	RAVENNA	TOSCANA	VENETO	VARESE
		<p>minore anzianità professionale non sia un criterio da seguire per determinare delle eccezioni all'obbligo formativo.</p> <p>b. E' auspicabile che i costi della formazione siano deducibili sia fiscalmente che ai fini previdenziali.</p> <p>c. In linea principio riteniamo il mancato adempimento dell'obbligo formativo debba essere sanzionato a livello disciplinare. Osserviamo però che la sospensione dall'Albo (ossia: la sospensione dall'esercizio della professione!) é una sanzione davvero pesante che, oltretutto, non é attualmente imposta da alcuna disposizione di legge.</p> <p>In generale riteniamo che l'entità della sanzione debba commisurarsi alla maggiore o minore gravità dell'inadempienza.</p> <p>Osserviamo d'altronde che il quesito appare quanto meno prematuro, in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'obbligo formativo non é ancora compiutamente regolato da disposizioni di legge; - ci vorrà del tempo prima che gli Ordini professionali possano garantire e mettere a sistema, per l'offerta formativa, degli standards qualitativi omologati nonché l'accesso a costi sostenibili; - nelle condizioni appena richiamate, é auspicabile che l'adeguamento delle norme di deontologia attinenti all'obbligo formativo venga progressivamente calibrato in base all'evolversi della situazione. <p>d. Riteniamo che in linea di principio tutti i Collegi debbano essere tenuti al rispetto dell'obbligo formativo, compresi i dipendenti pubblici e privati.</p> <p>Impossibile rispondere al quesito relativo al sostegno dei costi formativi a carico del datore di lavoro: sia nel settore pubblico che in quello privato sono i contratti di lavoro a regolare questi aspetti della materia, che pertanto esulano dalla competenza e dalla possibilità di intervento dell'Ordine.</p> <p>e. Siamo consapevoli che la formazione conseguita nei campi della sicurezza, della prevenzione antincendio e dell'energetica, essendo soggetta ad abilitazione obbligatoria, non può dar luogo all'acquisizione di crediti formativi per un preciso problema di diritto. Politicamente, però, riteniamo che tale problema dovrebbe essere superato.</p>		<ul style="list-style-type: none"> · definizione dei criteri sanzionatori per il mancato raggiungimento dei crediti formativi basato sul principio della gradualità, declinati eventualmente a livello regionale. · Prevedere particolari tariffari per i giovani colleghi con redditi più bassi. 		

TEMI	LIGURIA	FRIULI V. GIULIA	RAVENNA	TOSCANA	VENETO	VARESE
<p>8 – TIROCINIO</p> <p>a. Il tirocinio deve essere della durata di un anno, dopo il corso universitario (5+1o 3+1 per gli iunior)?</p> <p>b. Il compenso previsto dalla norma sarà stabilito per tutto il territorio nazionale o rimane alla pattuizione tra tirocinante e tutor (sia esso un professionista o un Ente)?</p> <p>c. I costi del tirocinio debbono essere deducibili dal tutor fiscalmente e in sede previdenziale?</p>	<p>a. Può essere sufficiente 1 anno. Occorre però individuare chiaramente le figure professionali presso cui può essere esercitata l'attività (no diplomati) e le caratteristiche del tutor (anzianità, no università) e numero dei tirocinanti.</p> <p>b. Si, da definirsi a livello nazionale.</p> <p>c. Si, con particolari agevolazioni.</p>	<p>a. E' bene che il tirocinio abbia la durata minima di un anno. E' importante altresì ribadire che il tirocinio deve effettuarsi dopo il corso universitario e non durante. Riteniamo infatti che il tirocinio da disporre ai fini abilitanti non debba essere confuso con le altre forme di tirocinio, finalizzate al solo conseguimento del diploma di laurea, che sono state attivate in alcune sedi universitarie.</p> <p>Rimane da chiarire se il periodo di tirocinio praticato per l'abilitazione susseguente al diploma triennale possa assommarsi, e in che misura fatto valere, per abbreviare il periodo di tirocinio successivo al conseguimento del diploma quinquennale.</p> <p>b. Ci pare ragionevole che l'entità del compenso indennitario dovuto per il tirocinio venga pattuita fra il tutor ed il tirocinante, dato che la norma dispone che sia "commisurata al suo concreto apporto".</p> <p>c. Auspichiamo che costi del tirocinio siano deducibili dal tutor fiscalmente e in sede previdenziale.</p>	<p>Premesso che il tirocinio dovrà essere definito e normato, che dovrà prevedere verifiche periodiche da commissioni attendibili nominate dal Consiglio Nazionale o dagli Ordini provinciali; che dovrà essere svolto dopo la laurea e quindi non durante il corso di studi; che dovrà essere definito un sistema di accreditamento dei tutors;</p> <p>a) Il tirocinio deve essere della durata di almeno un anno prolungabile a seguito delle verifiche di sei mesi più sei. La durata deve essere allineata con i principi europei per l'accesso alla professione.</p> <p>b) Il compenso, riconosciuto quale rimborso spese, dovrà avere una base minima definita a livello nazionale.</p> <p>c) I costi del tirocinio devono essere deducibili dal tutor fiscalmente ed in sede previdenziale.</p>	<p>a. Si propone un percorso di lavoro congiunto tra Federazioni regionali e Facoltà di architettura, soggetti pariteticamente impegnati nell'organizzazione di un insieme coordinato di azioni nell'ambito della qualificazione della filiera formazione/accesso alla professione. L'obiettivo è che i giovani architetti, in virtù della loro formazione, siano in grado di fornire adeguati standard di professionalità, integrità e competenza e quindi di portare nella società competenze per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente.</p> <p>Tale percorso dovrebbe giungere alla sottoscrizione di Protocolli e di Convenzioni quadro che regolino i tirocini professionali post laurea come un'esperienza strutturata, regolamentata e attestata di pratica professionale al fine di rendere operativo quanto previsto dal DPR 328/2001 in materia di accesso alla professione di architetto p. p. c., e così dare attuazione alla modalità di accesso alle prove di abilitazione degli Esami di Stato attraverso un tirocinio professionale.</p> <p>Il Tirocinio dovrà essere finalizzato all'acquisizione di competenze congruenti con la specifica attività professionale attraverso un'esperienza presso realtà appartenenti al mondo del lavoro. Queste dovranno offrire ai tirocinanti opportunità per ottenere un'ampia e approfondita esperienza atta all'acquisizione dei fondamenti della professione, oltre alla consapevolezza dell'importanza del ruolo dell'attività professionale che deve fornire servizi intellettuali negli interessi della società.</p> <p>b. La misura dell'indennità dovrebbe essere frutto di un'elaborazione congiunta a livello nazionale tra tutte le professioni.</p>	<p>La F.O.A.V. ritiene che il tirocinio debba avere durata non inferiore ad un anno e svolgersi al termine del percorso di laurea, prima dell'Esame di Stato, previa sottoscrizione di una convenzione tra Ordine professionale, tutor e tirocinante.</p> <p>Particolarmente complesso appare stabilire principi omogenei per la definizione dell'equo compenso, partendo dal presupposto che notevole sarà lo sbilanciamento tra richiesta (elevata) e offerta, inversamente proporzionale all'entità del compenso e comunque presumibilmente limitata essendo indubbio che un tirocinio affrontato seriamente da parte del tutor rappresenta, almeno per i primi mesi, un costo nell'economia dello studio.</p> <p>E' di tutta evidenza, anche in questo caso, che il compenso al tirocinante rientra nei costi fiscalmente deducibili.</p>	
<p>9 – CONTRATTO</p> <p>a. L'obbligo del contratto, se non rispettato, é da ritenersi un illecito deontologico?</p>	<p>Si, con uniformità a livello nazionale altrimenti non è cogente</p>	<p>Il DL 138/2011 non menziona affatto il contratto, ma sancisce un mero obbligo di pattuizione del compenso. Stabilisce altresì, invocando il principio di trasparenza, che il professionista deve "rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico", ma soltanto per fornire "tutte le indicazioni utili circa gli oneri ipotizzabili".</p> <p>La disciplina del Codice Civile riconosce e regola la fattispecie del contratto e tuttavia legittima la validità della contrattazione verbale. Di fatto, allo stato attuale, non sussiste alcun obbligo di pattuire i termini dell'incarico professionale e l'inerente compenso tramite una contrattazione restituita</p>		<p>L'obbligo del contratto rappresenta certamente un elemento di garanzia e trasparenza reciproco tra le due parti. Il riferimento alla tariffa sia nella trattativa privata sia nel caso di mancata determinazione consensuale, richiede un aggiornamento delle stesse. Certamente quanto riportato nelle tariffe per i lavori pubblici con il D.M. 4 aprile 2001, appare il riferimento più realistico, sia alle attività, sia ai compensi, anche per i lavori privati. Oramai la l. 143 del 1949 appare superata in molteplici aspetti, soprattutto al confronto con il</p>	<p>A giudizio della F.O.A.V. non esistono dubbi in merito alla rilevanza deontologica della mancata sottoscrizione del contratto, nell'ipotesi di sua obbligatorietà per legge.</p>	

TEMI	LIGURIA	FRIULI V. GIULIA	RAVENNA	TOSCANA	VENETO	VARESE
		<p>in forma scritta; e di un tanto prendono atto, necessariamente, anche le vigenti norme di deontologia.</p> <p>Premesso un tanto, possiamo esprimere la nostra concorde opinione al riguardo. Da anni sosteniamo che la pattuizione dei termini dell'incarico - ivi inclusa la determinazione dei compensi, che é soltanto una parte della pattuizione - dovrebbe essere stilata e sottoscritta, se non in un vero e proprio contratto, almeno nella più agile forma della lettera d'incarico. Un simile obbligo però, per avere concreta efficacia, deve essere sancito dalla legge ma anche, al contempo, deve estendersi a tutte le professioni interessate, nessuna esclusa. Soltanto in base a tali condizioni minime diverrà possibile aggiornare gli attuali obblighi deontologici e le inerenti sanzioni disciplinari.</p>		<p>rinnovato apparato normativo amministrativo (SCIA, asseveramenti, certificazioni, dichiarazioni e prestazioni accessorie molteplici). Il riferimento contrattuale ad eventuali protocolli prestazionali appare al momento un traguardo troppo ambizioso per il panorama sociale e politico del nostro paese. Comunque rimane uno strumento interno di grande spessore e di eventuale riferimento per i rapporti professionali di carattere complesso (verso società o imprese).</p>		
<p>10 – ORGANI DISCIPLINARI a. L'organo disciplinare territoriale é istituito a livello regionale? Provinciale? Per circoscrizione giudiziaria? La territorialità diversa dalla provincia é garanzia di terzietà? b. Per garantire la terzietà la commissione deve prevedere esterni (ad es. la presidenza di un magistrato)? c. I membri sono nominati dal Presidente del Tribunale su proposta degli Ordini? d. I costi della struttura devono essere a carico degli Ordini o si deve prevedere il rimborso spese da parte del soccombente?</p>	<p>a. L'Organo disciplinare può essere a livello regionale approfondendo il ruolo nei confronti dell'Ordine Provinciale; b. Non necessariamente per non incidere sui bilanci, ma se deve essere istituzionalmente significativa e qualificata (corretto l'esempio del magistrato) c. Può essere una soluzione possibile d. Il costo della struttura è a carico degli Ordini, mentre quello del singolo procedimento sarà a carico del soccombente. Ovviamente molto dipende dal tipo di struttura e dalla sua autorità.</p>	<p>a. Federalismo, ci pare che il livello regionale sia quello giusto per l'espletamento del ruolo disciplinare, anche per una maggior garanzia di terzietà dell'organo giudicante. b. E' ormai opportuno che il ruolo disciplinare sia esercitato con competenza giuridica e quindi con l'apporto di un esperto di diritto. Tuttavia, considerata la peculiarità del giudizio, che non può essere avulso dall'esperienza e dai saperi specifici della nostra professione, riteniamo che la componente giuridica dell'organo giudicante debba essere minoritaria e altresì che la presidenza debba rimanere affidata ad un architetto iscritto all'Albo. d. E' ragionevole prevedere che, del tutto o in quota parte, i costi della struttura siano accollati alle parti soccombenti nel giudizio disciplinare; un tanto in analogia a quanto accade nei tribunali ordinari.</p>	<p>a) Partendo dal principio dell'onestà personale la territorialità non può essere la bilancia della terzietà del giudizio. L'organo disciplinare deve rimanere come è; si potrebbe eventualmente valutare un collegio regionale istituito dai Presidenti degli Ordini Provinciali. b) La composizione non deve prevedere membri esterni per garantire la terzietà. Considerato però il comportamento ormai consueto dell'iscritto di essere accompagnato dal proprio legale che non sempre conosce e riconosce le regole della giustizia ordinistica, si potrebbe valutare la presenza non di un magistrato ma di un consulente legale. c) No. I membri devono essere i Consiglieri dell'Ordine, eletti dai propri iscritti. d) Nel regime attuale pare difficile quantificare le spese procedurali e processuali relative ad azioni disciplinari. Il principio potrebbe essere valido ma solo a seguito di un riordino complessivo del sistema.</p>	<p>La previsione di un soggetto terzo per i procedimenti disciplinari assolve ad un duplice scopo; la maggiore terzietà di giudizio del collegio rispetto al collega coinvolto e la possibilità di alleggerire i compiti istituzionali degli ordini provinciali, che potranno così concentrare i propri sforzi su attività di servizio. Il livello territoriale di riferimento della disciplina potrebbe essere quello regionale. Alla presenza di colleghi esperti dovrà essere affiancata la presenza di consulenti in materia legale.</p>	<p>La F.O.A.V. ritiene opportuno prevedere nell'attività disciplinare degli Ordini la distinzione tra organi istruttori, che possono essere anche i Consigli degli Ordini territoriali di appartenenza del professionista sottoposto a procedimento disciplinare e organi giudicanti distinti da quelli istruttori. Tale separazione potrebbe realizzarsi, per esempio, istituendo organi giudicanti a livello regionale oppure ambiti geografici contermini affini. Si ritiene non indispensabile la presenza di un magistrato, quanto piuttosto di un contributo giurisprudenziale e di aggiornamento procedurale da parte del C.N.A.P.P.C.. E' opportuno che i costi siano limitati ai rimborsi delle spese di trasferta, a carico della Federazione/Consulta o singolarmente dei singoli Ordini, analogamente a quelli delle altre commissioni/gruppi di lavoro e che i membri siano eletti tra gli iscritti con adeguata anzianità di iscrizione e incensurati anche sotto il profilo deontologico.</p>	
<p>11 – PUBBLICITA' L'attuale norma (modificata nel 2009 con l'Antitrust) é adeguata?</p>	<p>La risposta può essere demandata ad un giurista sotto l'aspetto dell'Antitrust. Da un punto di vista Ordinario andrebbe approfondita e chiarita sotto l'aspetto con cui la pubblicità può essere espressa per contenuti e forme di enunciazione.</p>	<p>Si.</p>	<p>L'attuale norma si ritiene adeguata.</p>	<p>Riteniamo che la materia della pubblicità effettuata per mezzo di comunicazioni on-line rappresenti un elemento chiave sul quale la nostra categoria è chiamata a confrontarsi per non rimanere attardata rispetto alle evoluzioni alle quali il mercato è stato sottoposto negli ultimi anni. La sfida che siamo chiamati a cogliere è quella di trovare un giusto equilibrio tra l'utilizzo della pubblicità come strumento per la promozione dei servizi offerti ed il rispetto dei principi sui quali si fonda la professione di architetto.</p>	<p>Pur ritenendo l'attuale norma soddisfacente si auspica che la legge di riforma affronti il tema rimarcando la differenza esistente tra i servizi prestati dalle professioni intellettuali regolamentate rispetto ai servizi commerciali.</p>	

TEMI	PIEMONTE / VALLE D'AOSTA	FERMO	AVELLINO / BENEVENTO / NAPOLI	LODI	SICILIA	MARCHE	BASILICATA
<p>1 – FEDERALISMO</p> <p>a. Il processo federalista rende necessario un riconoscimento istituzionale del ruolo di Federazioni e Consulte, senza alterare le potestà ordinarie provinciali? (tenendo conto che il processo di abolizione delle province comporterà anni, semmai si farà)</p> <p>b. Se sì, quale il ruolo riconosciuto nell'ordinamento? La rappresentanza "politica" nei confronti delle Regioni (o province a statuto speciale)?</p>		<p>Si suggerisce l'istituzione di un organismo regionale, votato su scala provinciale e con rappresentanti di tutte le province; nel territorio provinciale potrebbe rimanere un ufficio periferico con funzioni di segreteria per la sola tenuta dell'Albo e per i rapporti con le istituzioni locali. Tutto ciò considerando anche il depauperamento delle funzioni attribuite alle istituzioni provinciali in termini di deontologia e tariffe.</p>	<p>Mantenendo la specifica sovranità territoriale degli Ordini Provinciali, sarebbe opportuno che le Federazioni e/o Consulte continuino a rappresentare momenti organizzativi e di confronto con le istituzioni regionali nella forma in cui attualmente operano. Dare valenza giuridica alle Federazioni, dato il clima politico, potrebbe portare a breve alla creazione di ordinamenti regionali e alla relativa soppressione degli Ordini Provinciali, che rappresentano il reale ed insostituibile legame con il territorio ed gli iscritti.</p>	<p>a. Il ruolo di Federazioni e Consulte deve essere riconosciuto a livello regionale, ma senza alterare la potestà ordinamentale. A tale proposito si ritiene che potrebbe essere accolta una proposta di ordinamento interprovinciale, comunque sub regionale.</p> <p>b. Per quanto riguarda la Rappresentanza si ritiene che essa debba essere nei confronti delle Regioni, in quanto soggetti con potestà legislativa e perché in tale modo il ruolo "istituzionale" venga equiparato a quello delle Province.</p>	<p>Appare utile considerare alcuni rischi connessi alla proposizione di un ulteriore organismo di rappresentanza quale quello dell'istituzionalizzazione delle Consulte o Delegazioni. Ciò in quanto l'obbiettivo della riduzione del numero degli Enti territoriali (province), condivisibile in quanto teso ai processi di semplificazione della burocrazia statale, mal si accorda alla creazione di un ulteriore istituto di livello ordinistico. Questo passaggio potrebbe ingenerare l'ipotesi di creazione di Ordini regionali in sostituzione di quelli provinciali.</p>	<p>Si dichiara favorevole ad una istituzionalizzazione della rappresentanza regionale anche superando l'attuale ordinamento provinciale per una rappresentanza politica nei confronti delle regioni che con la riforma del titolo V della Costituzione Italiana hanno potere legislativo nella maggior parte degli ambiti interessati dalla professione dell'architetto.</p>	<p>Benché nella Regione Basilicata non è stata mai avvertita dai due Ordini la necessità, o la complicazione, di Federarsi si condivide l'opportunità di un riconoscimento istituzionale del ruolo delle Federazioni come organismo "politico", di rappresentanza ed interlocuzione nei confronti Regionale e delle Province a statuto speciale. Nondimeno si ritiene che dalla duplicazione o "mitosi" prevista nelle nuove disposizioni di legge con due distinti organismi uno di "disciplinazione" e l'altro "amministrativo-istituzionale" si possa prevedere e decidere che il <u>livello territoriale</u> mantenga inalterate le prerogative della <i>tutela della professione e della tenuta dell'albo</i>, del <i>controllo deontologico</i> oltre a funzioni di <i>camera arbitrale e di conciliazione</i> tra professionisti e committenti; mentre il <u>nuovo organismo di livello Regionale</u> possa assumere quelle funzioni istituzionali legate ad un ruolo di <i>Rappresentanza, cioè di "parte sociale" e quindi impegnata nell'amministrare e nella produzione di pareri nelle materie disciplinari (urbanistica, paesaggio, tutela ambientale...), all'erogazione di servizi per gli iscritti volti a favorire la promozione di sviluppo formativo continuo (Scuole di Formazione professionali, Fondazione) potendo anche attivarsi per reperire risorse finanziarie regionali o nazionali.</i></p>
<p>2 – DEONTOLOGIA</p> <p>a. Le norme deontologiche vanno adeguate alla nuova norma (formazione continua, assicurazione, ecc); per il resto debbono rimanere come sono o vanno adeguate per garantire una maggiore protezione dell'utente o dell'ambiente?</p> <p>b. Le norme deontologiche devono essere uguali per le professioni affini?</p> <p>c. Come possiamo adeguare le norme deontologiche alle crescenti responsabilità di funzioni di certificatori sussidiari allo Stato?</p>		<p>a. Si delibera per una revisione totale delle norme deontologiche.</p> <p>b. Si delibera che le norme deontologiche devono essere uguali per le professioni affini, intendendo per affini non solo genericamente quelle dell'area tecnica ma quelle con uguale livello accademico dell'iter formativo (diploma – laurea triennale – laurea magistrale).</p> <p>c. Si delibera che il regime sanzionatorio debba essere necessariamente commisurato all'entità della certificazione da espletare.</p>	<p>a. Le norme deontologiche devono adeguarsi al mercato modificato e devono comunque tener conto della qualità della prestazione, per poter garantire la trasparenza e la libera concorrenza.</p> <p>b. A tale scopo sarebbe necessario che i principi alla base delle norme in oggetto fossero identici per tutte le professioni tecniche, (architetti, ingegneri, geometri etc. ...) al fine di garantire concretamente ai cittadini trasparenza ed equità di trattamento, con regole sanzionatorie omogenee su tutto il territorio nazionale.</p>	<p>a. Le norme deontologiche devono sicuramente adeguarsi alle nuove normative, ma devono essere caratterizzate da una maggior attenzione all'interesse generale prima ancora che all'interesse puntuale del Cliente.</p> <p>Il reiterato inserimento nei procedimenti abilitativi dell'istituto della certificazione richiesta al professionista è chiaramente supportato dal concetto di prevalenza dell'interesse pubblico rispetto a quello privato.</p> <p>b. Le Norme Deontologiche dovrebbero essere uguali per professioni affini, infatti è auspicabile che operatori "affini" debbano rispettare le stesse regole, anche a salvaguardia della "cultura" delle professioni e più in generale di un 'etica del lavoro che scongiuri ed esempio i massimi ribassi che sono incompatibili con la necessità di</p>	<p>a. È inevitabile che le norme di deontologia si adattino e seguano le innovazioni normative in tema di formazione continua, assicurazione ecc..</p> <p>c. Allo stesso tempo, in relazione alla separazione tra la funzione degli Ordini e dei consigli di disciplina, si porranno ulteriori questioni comportamentali anche in relazione ai compiti di certificazione che i professionisti assumono, con sempre maggior frequenza, rispetto alle nuove normative.</p>	<p>Ritiene necessaria una revisione radicale delle norme deontologiche per adeguarle alle nuove dinamiche che caratterizzano la nostra professione, che potrebbero anche essere adottate congiuntamente agli ingegneri, e che dovrebbero contenere sanzioni anche dure per coloro che si rendessero colpevoli di illeciti comportamenti.</p> <p>La deontologia professionale è attualmente uno dei cardini del sistema ordinistico del nostro Paese e doverlo delegare a terzi ci lascia sinceramente molto perplessi, ma nel caso questo sia necessario per il rispetto di norme europee, riteniamo che dovrebbe essere adottato l'attuale sistema previsto per i provvedimenti disciplinari che riguardano componenti del consiglio dell'ordine e cioè che la competenza deontologica sia esercitata da uno degli ordini confinati, evitando in questo modo di delegare questa importantissima funzione.</p>	<p>Il controllo deontologico esercitato dagli Ordini territoriali non può essere demandato a organismi che non siano formati da professionisti. <u>La "terzietà" di un giudice non è tale solo perché indossa una "toga".</u></p> <p>Si ritiene cioè che sia pretestuoso e allusivo ad una presunta incompatibilità dei professionisti di valutare disciplinarmente i propri colleghi il fatto di prevedere nei consigli di "Disciplina" figure "terze" come Avvocati o Magistrati che non garantiscono di per sé imparzialità e trasparenza di giudizio soprattutto se attinenti l'esercizio di una diversa e specifica professione. L'etica professionale e la deontologia sono, perciò, distinguibili dall'amministrazione della giustizia così come viene effettuata nei Tribunali. Certo che le norme deontologiche vanno adeguate all'evoluzione delle nuove normative e degli obblighi formativi.</p>

TEMI	PIEMONTE / VALLE D'AOSTA	FERMO	AVELLINO / BENEVENTO / NAPOLI	LODI	SICILIA	MARCHE	BASILICATA
				<p>garantire la <u>qualità della prestazione</u> concetto da regolamentare attraverso la deontologia.</p> <p>c. Sul tema delle certificazioni sussidiarie si ritiene che il problema non dovrebbe neanche porsi. L'esercizio della professione deve avvenire nel rispetto delle normative, fa discendere che ogni eventuale abuso di cui possa essere incolpato il professionista in qualità di certificatore sussidiario allo Stato trovi già una norma deontologica di riferimento.</p>			E' necessario, tuttavia, decidere se alcuni comportamenti od omissioni, (ad esempio nell'obbligo ad una determinata formazione con numero minimo di crediti) siano rilevanti o meno deontologicamente
<p>3 – ORDINAMENTO Oltre a quelle previste dalla riforma, quali sono le attribuzioni di funzioni agli ordini che vanno integrate, sulla base di ciò che realmente già fanno?</p>	<p>Adeguatezza delle attività già svolte</p>	<p>Si formula la proposta di riconoscere agli ordini la possibilità di promuovere la cultura architettonica potendo quindi dotarsi di strumenti adeguati.</p>	<p>Si riconosce che il nostro ordinamento è vecchio e va rimodulato ed aggiornato alle problematiche dei nostri tempi, che hanno introdotto nuovi temi ed attività che vanno ad affiancarsi ai compiti tradizionali della professione.</p>	<p>Si ritiene che possano essere introdotte quelle attinenti alla gestione e controllo della formazione e dei tirocini.</p> <p>Altre attribuzioni di funzioni dovrebbero essere attinenti ad iniziative a supporto dello svolgimento della professione, legate alla sua quotidianità, ai problemi con i quali ci si deve confrontare ogni giorno. A tale proposito adoperarsi affinché tali servizi di consulenza in ausilio alla professione (presso avvocati, commercialisti, ecc) che sono obiettivamente costosi per gli Ordini piccoli, siano forniti a livello superiore CNAPPC, Consulta o Federazione Regionale.</p> <p>Infine sarebbe auspicabile che l'Ordine promuovesse la divulgazione dell'Architettura, sul territorio di competenza, conseguendo il risultato di divulgare in tal modo anche la figura professionale dell'architetto.</p>	<p>Oltre al ruolo più incisivo sulla formazione permanente, alla luce dell'innovazione sul principio di sussidiarietà tra gli organi dello Stato e delle novità introdotte dalle norme sulla Conciliazione obbligatoria, si dovrebbe tendere alla possibilità di far diventare l'ordine territoriale camera di conciliazione per il componimento di controversie con la clientela.</p>	<p>Dovrebbe essere richiesto agli organi competenti la possibilità per gli ordini provinciali di provvedere alla 'validazione dei progetti' nel rispetto di un protocollo predefinito in ambito nazionale dal CNACCP.</p>	<p>Dalle considerazioni svolte precedentemente è bene che all'interno del sistema ordinistico venga separato il ruolo "<u>disciplinare</u>" degli Ordini come garanti della professionalità e qualità dei propri iscritti e del rispetto dei Codici Deontologici da quello di "<u>rappresentante di interessi</u>" di categoria che potrebbero essere invece ben individuati a livello regionale in un organismo federativo che sia più aderente alle esigenze di aggiornamento, formazione ed erogatore, quindi, di quei servizi per i professionisti tanto attesi e richiesti dai molti dei nostri iscritti.</p>
<p>4 – ESAME DI STATO Mantenendo salva la potestà del MIUR sull'esame di Stato, per garantire la terzietà dobbiamo proporre che i Commissari dell'Ordine debbano provenire da una provincia o regione diversa? Il costo sarebbe sostenibile?</p>		<p>La grande quantità di nuovi architetti che vengono immessi sul mercato ogni anno dovrebbe invece far riflettere su una possibile riforma delle Università. Non ci sembra che le proposte contenute nella Legge e nelle osservazioni tengano in debita considerazione questa problematica.</p> <p>Concordiamo con la Federazione Emilia Romagna sulla necessità di politiche pre-universitarie per evitare che si creino illusioni su un mercato del lavoro già fortemente in difficoltà.</p>		<p>Pur nella consapevolezza dell'inevitabile aumento dei costi conseguente, si ritiene comunque auspicabile che nelle Commissioni d'Esame i rappresentanti degli Ordini debbano essere esterni alle regioni di appartenenza. Il tema d'esame deve essere lo stesso su tutto il territorio nazionale e, ovviamente, le sessioni devono essere convocate nella stessa data su tutto il territorio nazionale.</p>	<p>Non si esprime contrarietà all'ipotesi che la Commissione per gli Esami di Stato sia integrata, oltre che da professionisti scelti dall'Ordine territorialmente competente, anche da uno o più esponenti di un altro Ordine. Naturalmente occorrerebbe anche che gli Ordini potessero poter più incidere sugli aspetti concreti dei percorsi formativi universitari.</p>		<p>Su questo tema si ritiene che la questione si intrecci, e sia intimamente correlata, con quella dell'obbligo del <i>Tirocino</i> (<u>che deve essere istituzionalizzato come propedeutico all'Esame di Stato</u>) e con una ripresa di un dialogo e di più sinergici rapporti tra mondo accademico e quello delle professioni che miri a far diventare l'accesso alla professione mediante Esame di Stato un effettivo controllo, nell'interesse pubblico, che accerti, con trasparenza ed oggettività, chi può esercitare la professione senza per questo finire per diventare un modo per limitare la concorrenza o una larvata forma di "protezionismo professionale". Su questi presupposti la provenienza territoriale dei Commissari dell'Ordine è assolutamente indifferente.</p>

TEMI	PIEMONTE / VALLE D'AOSTA	FERMO	AVELLINO / BENEVENTO / NAPOLI	LODI	SICILIA	MARCHE	BASILICATA
<p>5 – SOCIETA' PROFESSIONALI</p> <p>a. Le società professionali debbono essere aperte a professioni diverse? b. Devono poter vedere l'apporto di capitale "esterno"? Se sì, purché in minoranza? O invece il "conferimento" deve essere di mero lavoro (opportunità, clienti) e non di denaro?</p>		<p>Si condivide l'apertura delle società a professioni diverse, si condivide la possibilità di apporto di capitale esterno purché minoritario.</p>	<p>Le forme societarie dovrebbero essere strutturate in modo da escludere fermamente le società di soli capitali. Inoltre deve essere obbligatorio il principio che i singoli soci, a qualsiasi professione appartengano, siano iscritti ai rispettivi ordini professionali al fine di garantire qualità e trasparenza delle prestazioni. In alternativa si potrebbe prevedere la realizzazione di un'apposita sezione dell'albo professionale dedicato alle società che sarebbero chiamate a rispondere in prima persona in caso di infrazione.</p>	<p>a. Le società professionali "possono" più che "devono" essere aperte a differenti tipologie di professionalità, non escluse quelle in ambito legale. b. L'apporto di capitale esterno dichiarato e trasparente non influisce sul rispetto delle norme deontologiche da parte dell'iscritto-socio. Si ritiene che il socio "di capitale" debba essere in minoranza rispetto ai soci che conferiscono lavoro.</p>	<p>a. Le forme societarie non dovrebbero avere limiti di competenza. Il complesso mondo di mercato in cui gli architetti operano, rende plausibile e opportuno che le società possano riguardare diverse sfere di competenza oltre quello tecnico, per esempio quello legale, fiscale psicologico, sanitario, ecc. Vale il principio che i singoli soci, a qualsiasi professione appartenente, devono essere sempre iscritti al proprio Ordine e sottoposti alle regole generali vigenti. Ciò sembra escludere l'iscrizione all'ordine di singole Società in quanto, la presenza auspicabile di plurime specialità porrebbe il problema di quale Ordine scegliere per l'iscrizione, a meno di creare un ulteriore Superordine per dette società con difficoltà operative si ritiene notevoli. b. La presenza di capitale esterno in dette società, se limitata a quote di minoranza e non rappresentata nell'organismo direzionale della Società stessa, a garanzia della libertà di giudizio connessa all'attività libero professionale, può costituire, oltre che un'occasione economica, anche un valido strumento per lo sviluppo dimensionale e qualitativo delle prestazioni rese.</p>	<p>Siamo favorevoli a società di capitali ma tra professionisti o comunque con i soci professionisti che detengono quote di maggioranza e si assumono le responsabilità professionali.</p>	<p>Nell'ipotesi di uno sviluppo e crescita dell'organizzazione professionale una strutturazione della stessa attraverso sistemi Societari, anche interdisciplinari, diventa una strada quanto mai percorribile, soprattutto per gli aspetti fiscali e di accesso al credito. Oggi un professionista, diversamente da un imprenditore o un artigiano, per innovare e sviluppare la propria attività, dovendo investire risorse economiche, non può contare su linee di credito bancario agevolate né in facilitazioni fiscali, ma, il più delle volte, deve "impegnare" il proprio patrimonio. Resta da chiarire come il controllo deontologico possa essere garantito anche per gli associati, non tecnici, e come venga salvaguardato l'interesse pubblico sulla qualità delle effettive competenze dei prestatori di un servizio professionale comunque specialistico.</p>
<p>6 – DIPENDENTI</p> <p>Tenuto conto che alcuni dei principi della norma difficilmente possono essere applicati ai dipendenti (pubblici o privati) ritieni che all'interno dell'Albo la differenza debba essere segnalata con due capitoli diversi? Se sì, nel caso di dipendenti part-time che fanno anche la libera professione, vale la prevalenza del lavoro effettivamente svolto?</p>		<p>L'assemblea si esprime per l'obbligo di iscrizione all'albo professionale per i colleghi dipendenti pubblici. Si formula, inoltre, la proposta che vengano trovate formule di disincentivazione alla progettazione interna agli Uffici (ponendo limiti dimensionali, tipologici, numerici).</p>	<p>L'iscrizione all'Ordine Professionale dei dipendenti pubblici è di rilevante importanza in quanto garantisce sia la tutela dell'iscritto sia l'osservanza da parte di quest'ultimo delle norme deontologiche; garantisce, inoltre, il controllo e il comportamento del professionista nell'esercizio delle prestazioni professionali esterne al proprio incarico.</p>	<p>Riteniamo che una distinzione, anche con il pagamento di quote d'iscrizione differenti, sia proponibile. Si delinea così la struttura di un Albo che rispecchierebbe più fedelmente la condizioni degli iscritti. Si ritiene che, relativamente ai dipendenti assunti con contratto part-time debba necessariamente valere, ai fini della sezione in cui dovrebbero essere iscritti, la prevalenza del lavoro effettivamente svolto tra quello di dipendente e quello libero-professionale.</p>	<p>Separare, anche solo attraverso una diversa sezione dell'Albo, i dipendenti dai liberi professionisti creerebbe un vulnus alla funzione di interesse pubblico da riconoscersi al ruolo dell'Architetto, il cui fine primario è quello di garantire un interesse superiore e costituzionalmente tutelato. Occorre ripristinare l'obbligo di iscrizione all'Ordine professionale per i dipendenti della P.A. in relazione alla pratica professionale di questi soggetti che, comunque, riguarda aspetti di carattere più generale rispetto all'interesse pubblico, anche oltre i parziali interessi che la P.A. potrebbe rappresentare, vedi il caso dei RUP o di progetti anche complessi redatti all'interno della P.A.; ciò anche in ossequio al principio di pari dignità e trattamento tra questi tra questi e i dipendenti di amministrazioni private.</p>	<p>Una distinzione tra architetti liberi professionisti ed architetti dipendenti pubblici o privati andrebbe a nostro parere effettuata, anche per adeguare le norme deontologiche che potrebbero anche avere sezioni speciali.</p>	<p>Le nuove interpretazioni sullo svolgimento dell'attività professionale all'interno degli Enti "appaltanti" in qualità di dipendenti sembra che escludano un obbligo di iscrizione all'Ordine ritenendo sufficiente la sola abilitazione. La questione meriterebbe maggiori approfondimenti soprattutto alla luce della recente regolamentazione per l'affidamento dei servizi di Architettura ed di Ingegneria che evidenziano come i pubblici dipendenti possono esercitare attività comunque qualificate professionalmente in un regime che potremmo tranquillamente definire di assenza di "concorrenza" e che producono una effettiva disparità di trattamento rispetto ai liberi professionisti per l'accesso al "mercato" dei Lavori Pubblici.</p>

TEMI	PIEMONTE / VALLE D'AOSTA	FERMO	AVELLINO / BENEVENTO / NAPOLI	LODI	SICILIA	MARCHE	BASILICATA
<p>7 – FORMAZIONE CONTINUA</p> <p>a. La formazione continua e permanente deve prevedere delle eccezioni (es. per i giovani nei primi tre anni di professione, per gli iscritti che hanno più di 30 anni di iscrizione, per le neomamme)?</p> <p>b. I costi della formazione debbono essere deducibili fiscalmente e in sede previdenziale?</p> <p>c. Il non raggiungimento dei crediti formativi per tre anni consecutivi comporta la sospensione dall'Albo fino al raggiungimento dei crediti?</p> <p>d. I colleghi dipendenti ricadono nell'obbligo? Se sì i costi sono a carico dell'iscritto o viceversa della società o Ente?</p> <p>e. Le abilitazioni obbligatorie (sicurezza, antincendio, energetica) danno crediti formativi?</p>	<p>La formazione continua obbligatoria</p>	<p>La maggioranza dei partecipanti esprime una forte perplessità che il settore della formazione continua possa diventare un business deregolamentato per i soggetti che si accreditano.</p> <p>a. È indispensabile che le agevolazioni siano previste solo per le neomamme.</p> <p>b.</p> <p>c. Se la formazione è obbligatoria, necessariamente debbono esistere delle sanzioni ma che siano commisurate alla effettiva carenza del raggiungimento dei crediti.</p> <p>Inoltre la sospensione dopo tre annualità senza formazione potrebbe essere facilmente aggirata; meglio se, in caso di inadempienza degli obblighi formativi, vi siano dei richiami annuali da parte dell'ordine e che raggiunti tre richiami scatti la sospensione.</p> <p>d. Si ritiene che tutti debbano essere soggetti a formazione continua, quindi anche i dipendenti, e che per quanto concerne il costo della formazione si ritiene che possa essere lasciato alla libera trattazione tra l'iscritto e l'ente/privato.</p> <p>e. Si ritiene qualsiasi corso di formazione (abilitante e/o di aggiornamento) debba dare crediti formativi</p>	<p>a. e d. La formazione continua è alla base della crescita qualitativa dell'architettura; è garanzia, quindi, di capacità, competenza e professionalità, non solo dei liberi professionisti ma anche dei dipendenti pubblici e privati.</p> <p>b. I costi sostenuti dovrebbero essere fiscalmente deducibili.</p>	<p>a. Si ritiene che l'unica deroga possibile all'obbligo della formazione continua sia quella degli iscritti laureati da non più di tre anni, una volta divenuto obbligatorio il tirocinio. Per tutti gli altri deve essere istituito un percorso virtuoso fatto di aggiornamento e formazione continua che deve accompagnare per tutta la vita professionale.</p> <p>L'obbligatorietà della formazione continua, ed il conseguente inevitabile regime sanzionatorio in sede deontologica, si rende necessari a causa dell'amara constatazione che molti iscritti NON SI AGGIORNANO come dovrebbe essere fatto semplicemente per "etica professionale" ed il risultato di questo atteggiamento è nell'aumento del contenzioso civile e disciplinare per quanto riguarda l'aggiornamento meramente tecnico, mentre per quanto riguarda la qualità del costruito e in generale del prodotto progettuale, gli effetti desolanti sono sotto gli occhi di tutti. Se gli Ordini sono garanti della fede pubblica, non possono esimersi da sanzionare chi non si aggiorna continuamente.</p> <p>Si ritiene che non sia materia facile da organizzare, ma che sicuramente sia necessario differenziare l'offerta formativa a seconda della specializzazione dell'iscritto, nonché dell'ambito professionale in cui opera.</p> <p>b. Appare fuori discussione che i costi della formazione continua debbano essere deducibili fiscalmente e in sede previdenziale.</p> <p>c. Nelle Norme deontologiche occorre prevedere che il mancato raggiungimento dei crediti formativi per tre anni consecutivi comporti un procedimento disciplinare con conseguente sospensione dall'Albo. Nel corso del dibattimento disciplinare potranno essere considerate quali attenuanti: gli impedimenti causati da documentati problemi di salute o familiari gravi.</p> <p>d. Relativamente ai dipendenti si ritiene che essi siano tenuti a seguire i corsi di formazione che dovrebbero essere a carico dell'Ente nel caso di svolgimento di attività a tempo pieno, mentre nell'ipotesi di impiego part-time i costi dovrebbero essere a carico di entrambi i soggetti, se il ruolo rivestito quale dipendente è affine o attinente all'attività di professionista, viceversa in caso di impiego non</p>	<p>a. Formule di flessibilità sono auspicabili, evidentemente solo attraverso una modulazione dei tempi in cui la formazione può avvenire.</p> <p>b. Non pare possano esserci dubbi sul fatto che i costi di formazione debbano essere fiscalmente e previdenzialmente deducibili, in quanto evidentemente costi necessari alla produzione del reddito professionale, in quanto tali possono essere posti in capo direttamente al professionista e non alla P.A. o al datore di lavoro privato. Quest'aspetto può essere tuttavia demandato alla contrattazione tra le parti sociali interessate.</p> <p>c. Il non raggiungimento dei crediti per tre anni consecutivi, poiché non è direttamente correlabile all'effettivo "sapere professionale" dell'iscritto, dovrebbe dar luogo a semplice segnalazione, nei modi da individuarsi, ma non a provvedimenti gravi come la sospensione.</p> <p>d. Si osserva ancora che la formazione permanente potrà esplicitare al meglio i suoi effetti se è estesa a tutti i soggetti operanti, incluso i dipendenti della P.A. Avere delle basi di conoscenza il più possibile comuni e di adeguato livello rappresenta la premessa di un dialogo tra le diverse forme di esercizio della professione in quanto tese a garantire i migliori e più efficienti risultati nella gestione del controllo delle trasformazioni territoriali e ambientali.</p> <p>e. Le abilitazioni obbligatorie rispetto a determinate funzioni (sicurezza, antincendio ecc.) rappresentano comunque un percorso di crescita e incremento delle competenze per cui appare logico che concorrano alla formazione dei crediti.</p>	<p>L'attività formativa esercitata dagli ordini dovrà essere regolamentata da protocolli varati dal CNAPPC e dovrà prevedere agevolazioni ed incentivi.</p> <p>La scrivente Federazione è assolutamente convinta della necessità che il nostro ordinamento debba prevedere una formazione continua ed obbligatoria dei suoi iscritti ed anzi auspica sanzioni severe a chi si dovesse rendere inadempiente.</p>	<p>La "Formazione permanente" o lo "Sviluppo professionale continuato" che dir si voglia sembra sia diventata una necessità ineludibile anche per le figure professionali degli Architetti ed Ingegneri.</p> <p>Tuttavia si ritiene che l'obbligatorietà vada regolamentata attraverso un sistema di certificazione della formazione effettuata che miri ad evidenziare le qualificazioni e specializzazioni acquisite piuttosto che a sanzionare disciplinarmente.</p> <p>Che diventi, quindi, un sistema premiale e identificativo di qualità professionali piuttosto che essere meramente sanzionatorio, posto che l'aggiornamento e la consapevolezza professionale sono già un obbligo sotto il profilo deontologico.</p> <p>Sarebbe più che opportuno, inoltre, avviare al più presto una Regolamentazione e una fase di "sperimentazione" oltre a individuare misure per minimizzare il prevedibile ed oneroso impatto, in termini di ulteriori "costi" per chi esercita la professione, che non devono assolutamente costituire un ostacolo a quello che, in teoria, può diventare un'opportunità per distinguersi e qualificarsi maggiormente nel mercato, incentivando così sviluppo e crescita.</p>

TEMI	PIEMONTE / VALLE D'AOSTA	FERMO	AVELLINO / BENEVENTO / NAPOLI	LODI	SICILIA	MARCHE	BASILICATA
				attinente, il costo dovrebbe essere a carico del dipendente part-time. e. Le abilitazioni obbligatorie devono concorrere alla attribuzione di crediti formativi.			
<p>8 – TIROCINIO</p> <p>a. Il tirocinio deve essere della durata di un anno, dopo il corso universitario (5+1o 3+1 per gli iunior)?</p> <p>b. Il compenso previsto dalla norma sarà stabilito per tutto il territorio nazionale o rimane alla pattuizione tra tirocinante e tutor (sia esso un professionista o un Ente)?</p> <p>c. I costi del tirocinio debbono essere deducibili dal tutor fiscalmente e in sede previdenziale?</p>	<p>Tirocinio ed esame di stato (attraverso convenzionamento con Università, peraltro già possibili)</p>	<p>a. Si ritiene che il tirocinio debba essere svolto dopo la laurea con la durata di 1 (uno) anno.</p> <p>b. Si ritiene che l'entità del compenso del tirocinio debba essere stabilito su base nazionale.</p> <p>c. Si ritiene che il costo debba essere deducibile.</p>	<p>Il tirocinio è fondamentale e condiviso, ma bisogna andare oltre l'enunciazione, bisogna indicare chi lo deve coordinare, se ad occuparsene devono essere le istituzioni pubbliche o i privati, i tempi, i modi, i costi e le eventuali risorse, facendo riferimento a modelli europei che sono già in uso e che funzionano. Sarebbe opportuno prevedere la durata di 1 anno, dopo il conseguimento della laurea e propedeutico agli Esami di Stato.</p>	<p>a. Si ritiene che sia sufficiente un periodo di un anno da svolgere comunque presso uno studio professionale che si occupi di progettazione urbanistica o architettonica, escludendo quindi dal ruolo di "Tutor" Università e Uffici Pubblici.</p> <p>b. Il compenso per il tirocinante dovrebbe essere lasciato ad una pattuizione "a matrice territoriale" che copra almeno i costi vivi (trasporti, mensa e un minimo compenso adeguato alle capacità del tirocinante).</p> <p>c. Ovviamente tali costi devono poter essere deducibili fiscalmente da parte del "tutor".</p>	<p>a. Si ritiene limitativa la previsione di un solo anno, in ragione della complessità e delicatezza delle prestazioni cui l'architetto è chiamato, si propone che sia possibile effettuare un anno di tirocinio professionale nell'ambito della formazione universitaria sotto la direzione de responsabilità dell'ordine professionale e di liberi professionisti a ciò appositamente chiamati e un ulteriore anno, alle condizioni di cui al successivo capoverso, dopo l'abilitazione.</p> <p>b. Il carattere meramente "indennitario" riconosciuto non dovrebbe essere determinato in misura fissa ma aperto alla libera concertazione tra professionista/Ente e tirocinante seppur compreso all'interno di una forbice prestabilita anche in relazione ai diversi ambiti economico-territoriali è di tutta evidenza che lo stesso dovrebbe essere escluso, in ragione della sua natura, da qualsivoglia contributo (INPS, INAIL, ecc.) perché, diversamente, oltre a configurarsi come uno stipendio ridotto, renderebbe meno appetibile accogliere giovani colleghi negli studi riducendo per essi le occasioni e possibilità formative. Altrettanto sembra opportuno stabilire un livello minimo di esperienze che il tirocinante avrebbe diritto di svolgere e che queste vengano poi certificate e valutate da professionista/Ente ospitante.</p> <p>c. Per quanto riguarda la deducibilità dei costi sostenuti dal tutor, essi sono evidentemente costi per l'attività e quindi fiscalmente deducibili. Tale ipotesi tende non conveniente forme di elusione e al contempo la pattuizione di compensi in nero.</p>	<p>Riteniamo che il tirocinio per i giovani laureati debba essere obbligatorio e post laurea di una durata sufficiente ad integrare il futuro architetto nel mondo della professione, con la previsione di un giusto compenso.</p>	<p>Il tirocinio o "praticantato" deve essere previsto dopo il periodo di formazione universitaria e si condivide la durata annuale (esemplificata nella formula : 5+1).</p> <p>Il giusto compenso va certamente stabilito e pattuito tra tirocinante e tutor professionale in ragione delle attività effettivamente svolte.</p> <p>Di tali compensi certamente vanno previsti meccanismi di "sgravio fiscale" come per gli apprendisti nel mondo imprenditoriale.</p>

TEMI	PIEMONTE / VALLE D'AOSTA	FERMO	AVELLINO / BENEVENTO / NAPOLI	LODI	SICILIA	MARCHE	BASILICATA
<p>9 – CONTRATTO a. L'obbligo del contratto, se non rispettato, è da ritenersi un illecito deontologico?</p>	<p>Trasparenza ed informazione verso la committenza (obbligo del contratto)</p>	<p>Si ritiene che il non rispetto del contratto costituisca illecito deontologico.</p>	<p>Non si chiede la reintroduzione dei minimi tariffari, ma quando si parla di pattuizione scritta del compenso professionale al momento del conferimento dell'incarico, prendendo a riferimento le tariffe professionali, effettivamente non si capisce se le tariffe ci devono essere oppure no. D'altra parte anche con il decreto Bersani non si era fatta chiarezza ed il dubbio rimane. Si crede che una forma di regola sul compenso ci debba essere altrimenti il libero mercato prevarrebbe sulla libera concorrenza. Chi non può permettersi il miglior prezzo sul mercato non può concorrere. Necessitano regole chiare sui compensi al di sotto dei quali vengono a mancare garanzie di qualità, di sicurezza, ecc. Anche in questo caso, si possono prendere ad esempio modelli europei consolidati che diano garanzie di applicazione anche in termini fiscali (vedi modelli Germania e Spagna).</p>	<p>L'abolizione dei minimi tariffari e, più recentemente, di qualsiasi possibilità di riferimento alle tariffe, obbliga a formulare un contratto secondo le norme del codice civile. Il contratto è di per sé garanzia per il committente il quale può sapere con certezza quale prestazione il professionista si impegna a fornire e, per il professionista, quale compenso gli verrà corrisposto. Il contratto consente, in caso di contenzioso e conseguente richiesta all'Ordine di liquidazione della parcella, di stabilire con certezza se, a fronte dell'importo pattuito, il professionista ha svolto compiutamente la prestazione commissionata/promessa. L'Ordine potrà anche valutare eventuali aspetti di concorrenza sleale rispetto a casi di professionisti che potrebbero pattuire importi adeguati a prestazioni complete, ma poi espletarle in maniera carente o non completa. Per tutto sopra argomentato e per il fatto che la sottoscrizione di un contratto è garanzia di trasparenza e correttezza, riteniamo che la mancanza sottoscrizione dello stesso possa essere configurata come illecito deontologico.</p>	<p>La pattuizione contrattuale in forma scritta, oltre ad essere elemento di garanzia e tutela per la committenza, costituisce un valido presidio per il professionista al fine del percepimento dei compensi, rendendo chiari diritti e doveri delle parti. In questo senso contribuisce anche alla effettuazione di una prestazione "corretta" e quindi presidio al decoro della professione. Per tale ragionamento, la mancanza di un contratto scritto dovrebbe essere adeguatamente sanzionata. Quanto all'inserimento in contratto dei "protocolli prestazionali" così come noti, esso non appare opportuno in quanto fonte di possibili contenziosi strumentali. Tuttavia si ritiene che il contratto debba esplicitamente e dettagliatamente indicare quali saranno le prestazioni e i conseguenti elaborati che il professionista si impegna a redigere per raggiungere l'obbiettivo contrattuale, fermo restando che già, in molti casi, la Legge li prescrive dettagliatamente. Al tal fine, in allegato, si rimette un'ipotesi di contratto tipo (da ampliare alle varie tipologie di prestazioni effettuabili) che rispecchia tale impostazione.</p>	<p>L'obbligo per il professionista di stipulare un contratto preventivo con il suo committente pensiamo possa essere la giusta soluzione al problema dei contenziosi e possa risolvere molti problemi soprattutto ai giovani che si affacciano alla professione.</p>	<p>La pattuizione contrattuale in forma scritta è certamente un elemento di reciproca garanzia e tutela la committenza rendendo chiari ed espliciti aspetti riguardanti la prestazione professionale. Riguardo al riferimento delle tanto avversate "Tariffe" professionali si ritiene che le stesse vadano revisionate e rese più aderenti a oggettivi studi sui "costi della progettazione" e a "protocolli prestazionali" universalmente riconosciuti. Deve essere previsto un "tariffario" di riferimento per le prestazioni professionali svolte come peraltro riconosciuto anche nel nostro Codice Civile (art. 2233, Capo II, Titolo III) che, non necessariamente deve essere "parametrizzato" rispetto al costo o importi delle opere progettate.</p>
<p>10 – ORGANI DISCIPLINARI a. L'organo disciplinare territoriale è istituito a livello regionale? Provinciale? Per circoscrizione giudiziaria? La territorialità diversa dalla provincia è garanzia di terzietà? b. Per garantire la terzietà la commissione deve prevedere esterni (ad es. la presidenza di un magistrato)? c. I membri sono nominati dal Presidente del Tribunale su proposta degli Ordini? d. I costi della struttura devono essere a carico degli Ordini o si deve</p>	<p>Organi disciplinari (presenza di membri esterni a garanzia di terzietà)</p>	<p>a. b. L'assemblea esprime la propria preferenza per un organo a livello regionale con una composizione basata a maggioranza da architetti e da un eventuale esterno. c. Si ritiene di non esprimersi rispetto alle modalità di nomina dei singoli membri. d. Si ritiene che i costi della eventuale struttura dovrebbero essere sostenuti "dall'auspicato" organo regionale, mentre le spese di procedimento sono a carico del soccombente.</p>	<p>Gli organismi disciplinari dovrebbero essere istituiti a livello provinciale come le camere arbitrali, in tal modo si ritiene di aggiungere una ulteriore garanzia di terzietà. Tali organismi potrebbero essere costituiti da architetti non facenti parte del consiglio e presieduti da un magistrato, anche in quiescenza.</p>	<p>a. La giurisdizione dovrebbe avere base regionale. b. La presenza di membri esterni sarebbe certamente a garanzia di terzietà, ma non si ravvisano figure istituzionali che abbiano i requisiti adatti a giudicare nel merito, in quanto, se figure esterne al mondo specifico della professione, non avrebbero competenze tali da esprimere giudizi in un ambito specifico. Per quanto concerne la possibilità della presenza di un magistrato, si ritiene che, essendo inscindibile la valutazione della possibile violazione delle norme deontologiche, dalla conoscenza delle peculiarità della professione, il rischio è che il magistrato debba poi avvalersi di consulenti tecnici ... architetti?</p>	<p>a. L'organo disciplinare dovrebbe essere istituito a livello provinciale, così come avviene per le camere arbitrali. b. La diversa territorialità non si ritiene possa aggiungere ulteriore garanzia di terzietà. c. Potrebbe essere costituito da rappresentanti della categoria non facenti parte del Consiglio dell'Ordine, eletti dalla base degli iscritti e da: un legale indicato dall'Ordine, da un Magistrato, anche in quiescenza, esperto in Diritto Civile nominato dal Tribunale di riferimento, da un rappresentante indicato dalle Associazioni dei Consumatori o dall'Ance.</p>	<p>La deontologia professionale è attualmente uno dei cardini del sistema ordinistico del nostro Paese e doverlo delegare a terzi ci lascia sinceramente molto perplessi, ma nel caso questo sia necessario per il rispetto di norma europee, riteniamo che dovrebbe essere adottato l'attuale sistema previsto per i provvedimenti disciplinari che riguardano componenti del consiglio dell'ordine e cioè che la competenza deontologica sia esercitata da uno degli ordini confinati, evitando in questo modo di delegare questa importantissima funzione.</p>	<p>Come rappresentato in precedenza si è formulata la proposta che, nell'ottica di una "autoriforma" che tenga conto della legislazione attualmente vigente, nella distinzione in due organismi sia preferibile che le funzioni istituzionali, di rappresentanza ed erogazione di servizi agli iscritti vengano assolve da un organismo a livello regionale, mentre le funzioni disciplinari e di camera di conciliazione su questioni di competenze e compensi rimangano a livello territoriale come previsto negli attuali regolamenti. Tale proposte rimedierebbe alla duplicazione dei Consigli territoriali, con i relativi costi, e potrebbe essere una risposta all'esigenza di adeguarsi al "federalismo" istituzionale come in alcune realtà è già avvenuto.</p>

TEMI	PIEMONTE / VALLE D'AOSTA	FERMO	AVELLINO / BENEVENTO / NAPOLI	LODI	SICILIA	MARCHE	BASILICATA
prevedere il rimborso spese da parte del soccombente?				<p>c. Non sapendo come debba essere composto questo organo giudicante, non si ritiene di poter indicare chi possa nominarne i membri e che possa proporre i nominativi.</p> <p>d. I costi della struttura devono essere assorbiti dai soccombenti.</p>	<p>Le valutazioni /decisioni assunte da quest'Organo avrebbero così il crisma della terzietà e della conseguente rappresentanza di interessi contrapposti.</p> <p>d. Quanto ai costi della struttura, si ritiene che ragionevolmente possano essere posti in capo alla parte soccombente, quale deterrente all'istituzione di contenziosi "fittizi" o strumentali. Invero si ritiene, per le stesse motivazioni, che parzialmente ovvero in determinate occasioni alle Adunanza dei Consiglio degli Ordini, quindi per determinati argomenti da individuarsi, possano partecipare rappresentanza dei Consumatori appositamente e preventivamente da queste individuati.</p>		
11 – PUBBLICITA' a. L'attuale norma (modificata nel 2009 con l'Antitrust) é adeguata?		Si ritiene di si.	Si ritengono non necessarie ulteriori modifiche a quanto previsto dalla normativa vigente.	Si ritiene adeguata la norma in vigore.	Non si ritengono necessarie modificazioni rispetto a quanto concordato con l'Antitrust.		La libertà di "pubblicità" è condivisa e può essere espressa con ogni mezzo purché sia veritiera e corretta e non sia comparativa sul costo della prestazione.